



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
AOO Politiche

Protocollo 0005303 del 05/12/2008
UOR-UFFI
UOR-CC:
T. 0308/0307



0 005303 051208

Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di
Governo

LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di

TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di

BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione
VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c. Al Ministero degli Affari Esteri, DGPIEM
- Ufficio VI Centro Visti

ROMA

Al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali
- Dir. Gen. delle risorse umane e affari generali
Via Flavia 6

ROMA

- Direzione Generale dell'Immigrazione
Via Fornovo 8

ROMA

All'Agenzia delle Entrate
- Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Via del Giorgione 159

ROMA

Al Gabinetto del Sig. Ministro

SEDE

Al Dipartimento della P. S.
- Direzione Centrale dell'Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere

SEDE



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
- Direzione Centrale per i Servizi Demografici
SEDE

Oggetto: DPCM 3 dicembre 2008. Programmazione transitoria dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008.

E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi del quale, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere alla determinazione delle quote di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, in via transitoria, nel limite massimo delle quote stabilite per l'anno precedente (allegato 1).

L'emanazione di tale decreto è fondata sulla considerazione dell'attuale congiuntura economica e dell'esigenza di dare riscontro ai bisogni delle famiglie, espressi con le richieste di ingresso per lavoro domestico e di assistenza alla persona tra il 15 dicembre 2007 e il 31 maggio 2008, periodo di vigenza del decreto flussi 2007.

Il decreto tiene, altresì, conto della necessità di favorire i Paesi extracomunitari che collaborano con l'Italia nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di espulsione.

DETERMINAZIONE DELLE QUOTE

Per tali ragioni, con il DPCM in argomento, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di **150.000** unità da ripartire sulla base delle richieste di nulla osta inviate entro il 31 maggio 2008 di cui:



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

- **44.600** riservate ai cittadini di paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria suddivise nel modo seguente

- a) 4.500 cittadini albanesi;
- b) 1.000 cittadini algerini;
- c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
- d) 8.000 cittadini egiziani;
- e) 5.000 cittadini filippini;
- f) 1.000 cittadini ghanesi;
- g) 4.500 cittadini marocchini;
- h) 6.500 cittadini moldavi;
- i) 1.500 cittadini nigeriani;
- l) 1.000 cittadini pakistani
- m) 1.000 cittadini senegalesi;
- n) 100 cittadini somali;
- o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
- p) 4.000 cittadini tunisini;

- **105.400** ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.

DOMANDE AMMESSE

Il decreto consente, quindi, di esaminare le domande risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base del decreto flussi 2007 e le stesse saranno trattate **sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione**. Il decreto introduce, inoltre, i seguenti criteri di ammissibilità:

a) Datori di lavoro

Il fattore caratterizzante è costituito dall'esigenza di rilasciare il nulla osta ai richiedenti stranieri non comunitari solo in presenza di elementi che possano garantire la stabilità del rapporto di lavoro offerto e, pertanto, è stato stabilito che, nel caso in cui la domanda di nulla osta al lavoro sia stata avanzata da un datore di lavoro extracomunitario, persona fisica, è necessario che il richiedente sia in possesso del titolo di soggiorno di cui all'articolo 9, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, o ne abbia presentato richiesta.



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Per tali ragioni, potranno essere esaminate esclusivamente le istanze di datori di lavoro stranieri non comunitari, persone fisiche, in possesso dei titoli sottoelencati o che ne abbiano fatto richiesta entro la data di pubblicazione del DPCM in esame:

- carta di soggiorno (cartacea o elettronica);
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- carta di soggiorno rilasciata a cittadini stranieri familiari di cittadini comunitari.

Pertanto, anche le istanze dei datori di lavoro stranieri familiari di cittadini comunitari, in possesso del titolo di soggiorno, rilasciato ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (recante attuazione della direttiva 2004/38 CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) sono ammessi alla procedura di conferma al fine di evitare un trattamento di disparità.

Le domande presentate da persone giuridiche aventi sede in Italia, i cui legali rappresentanti sono stranieri non comunitari, saranno, invece, esaminate indipendentemente dal titolo di soggiorno da questi posseduto.

E' evidente che le istanze presentate da datori di lavoro italiani e comunitari sono tutte ammesse alla valutazione ai sensi del decreto flussi in argomento.

Al contrario, si sottolinea che, non saranno esaminate le domande presentate da datori di lavoro stranieri non comunitari, persone fisiche, in possesso del solo permesso di soggiorno.

b) Tipologia di lavoro.

Per quanto riguarda i lavoratori provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, vengono esaminate tutte le istanze, secondo l'ordine cronologico di acquisizione e nei limiti delle quote assegnate a livello provinciale, indipendentemente dalla tipologia di contratto che viene offerto.

Per i lavoratori provenienti dagli altri Paesi vengono, invece esaminate solo le istanze presentate per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona. Viene, altresì, previsto che, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, le quote possono essere diversamente ripartite tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3 del medesimo decreto, sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

CONFERMA DELLA DOMANDA

Il datore di lavoro non comunitario, in possesso di uno dei titoli di soggiorno sopra specificati, deve confermare, **a pena di esclusione**, ed entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal 15 dicembre 2008 (cioè entro le ore 24 del 3 gennaio 2009) il permanere dell'interesse all'assunzione del lavoratore straniero in favore del quale aveva presentato l'istanza di nulla-osta, ai sensi del D.P.C.M. 30 ottobre 2007.

Nessuna conferma è richiesta ai datori di lavoro italiani che abbiano presentato istanza di nulla osta, ai sensi del D.P.C.M. 30 ottobre 2007, entro il 31 maggio 2008.

Procedura di conferma della domanda.

L'utente può accedere al sito internet del servizio di conferma tramite un link disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno.

La conferma viene effettuata attraverso la compilazione di due moduli web direttamente on-line e senza l'installazione di alcun programma specifico.

Tale compilazione può essere effettuata da qualunque personal computer collegato alla rete, non richiede l'installazione del programma utilizzato per la compilazione e l'inoltro delle domande e può essere effettuata totalmente on-line senza alcuna autenticazione sul sito web del Ministero.

Nel primo modulo web, l'utente deve riportare i dati identificativi della domanda che intende confermare. Tali dati sono desumibili dalla ricevuta dell'avvenuta presentazione (codice identificativo domanda a 12 cifre alfanumeriche e codice verifica a 32 cifre alfanumeriche) di cui si allega fac simile (allegato 2). Il sistema verifica l'esistenza di entrambi i codici e, se riconosciuti, consente all'utente di accedere al secondo modulo della procedura, e di inserire gli estremi del titolo di soggiorno posseduto o richiesto.

Saranno comunque disponibili due servizi di help desk:

- uno dedicato a tutti gli utenti che accedono al sito internet, attraverso l'attivazione di apposito modulo web raggiungibile dalle pagine del sito del Ministero dell'Interno o, direttamente, dal sito nullaostalavoro.interno.it;

- l'altro, dedicato agli operatori dello Sportello Unico e alle associazioni accreditate, raggiungibile con numero verde telefonico che verrà successivamente comunicato agli utenti interessati e attivo a partire dal 9 dicembre.



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

ATTIVITA' DEGLI SPORTELLI UNICI

Assistenza agli utenti

Gli Sportelli Unici dovranno assicurare – nei venti giorni utili per l'inoltro della conferma - la necessaria assistenza agli utenti, soprattutto nel caso in cui i datori di lavoro stranieri che intendono inoltrare la conferma rappresentino di aver smarrito i dati identificativi della domanda: tali dati sono desumibili dal sistema SPI e potranno essere rilasciati al datore di lavoro previamente identificato. Allo scopo, le SS. LL. valuteranno l'opportunità di dedicare un apposito addetto per evitare l'appesantimento delle procedure correnti.

Esame delle domande

Considerato che sono in via di definizione le procedure di rilascio del nulla osta ai sensi del D.P.C.M. 30 ottobre 2007 da parte degli Sportelli Unici, anche alla luce dell'ultima redistribuzione delle quote disposta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con circolare n. 32/2008 (allegato 3), l'esame delle domande ai sensi del Decreto flussi 2008 potrà essere avviato soltanto a seguito del **definitivo esaurimento** delle quote relative al Decreto flussi 2007. Si rende, pertanto, necessario procedere con tempestività al rigetto delle domande prive dei requisiti prescritti.

Ciascuno Sportello – sentita la locale Direzione provinciale del Lavoro – dovrà comunicare l'effettiva definizione delle procedure relative al Decreto Flussi 2007 con apposita dichiarazione da inviare via mail al seguente indirizzo **dici.chiusuraflussi2007@interno.it**.

Da tale momento, il sistema SPI consentirà l'esame e la trattazione delle istanze ammissibili nel medesimo ordine cronologico di acquisizione.

**RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI FIRMATARI DEI
PROTOCOLLI D'INTESA**

Le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli d'intesa con le associazioni e gli enti di categoria sono confermate. Pertanto, anche per l'attuazione del Decreto Flussi 2008, le articolazioni territoriali potranno fornire agli utenti interessati informazioni circa le disposizioni previste dal DPCM in parola ed, eventualmente, assistenza per la compilazione dei modelli di conferma della domanda. A tal fine, le associazioni firmatarie verranno informate direttamente a cura



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

di questo Dipartimento in occasione di apposito incontro già fissato per il 9 novembre p.v. e analoga iniziativa potrà essere assicurata a livello territoriale da parte delle SS. LL., soprattutto per quel che riguarda il richiamo agli impegni assunti con la firma dei protocolli medesimi. Allo scopo, potrà essere utilizzata l'allegata presentazione in formato Power Point (allegato 4).

Al fine di evitare che le Prefetture ricevano dagli utenti richieste di informazioni sull'avvio delle procedure relative al decreto 2008, sul sito di questo Ministero verrà pubblicato l'elenco, costantemente aggiornato, degli Sportelli Unici che, esaurite le quote del 2007, cominceranno a trattare le domande relative al decreto flussi 2008. Lo stato delle singole pratiche sarà consultabile da parte dei richiedenti con le modalità già in uso, accedendo all'apposito link "verifica delle domande on line".

Le SS. LL. sono invitate a dare la più ampia diffusione alle novità introdotte dal decreto in oggetto, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione estesi oltre che alla partecipazione delle associazioni di categoria firmatarie dei protocolli d'intesa, anche alle associazioni rappresentative delle comunità straniere eventualmente presenti sul territorio.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Direttore Centrale
(Ciclosi)

10/11/04



ALL. 1

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE TRANSITORIA DEI FLUSSI D'INGRESSO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI NON STAGIONALI NEL TERRITORIO DELLO STATO PER L'ANNO 2008.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

Visto, in particolare, l'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che prevede che, "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente";

Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008;

Considerata l'attuale congiuntura economica e l'esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo in prevalenza gli ingressi per lavoro domestico e di assistenza alla persona;

Rilevato che alla data del 31 maggio 2008 è stato inviato agli sportelli unici per l'immigrazione un numero di richieste di concessione di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per cittadini extracomunitari notevolmente superiore alla corrispondente quota massima di ingressi prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007;

Considerato che l'elevato numero di richieste di assunzione inviate agli sportelli unici per l'immigrazione, rimaste non soddisfatte dopo l'esaurimento delle quote relative alla programmazione transitoria per l'anno 2007, esprime un fabbisogno socialmente rilevante, con particolare riferimento al settore dell'assistenza domiciliare, che si ritiene di dover soddisfare;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Ritenuto di dover introdurre, per l'attuazione del presente provvedimento nuovi criteri di selezione rispetto alle richieste di assunzione inviate da persone fisiche di nazionalità non comunitaria, in qualità di datori di lavoro, accogliendo le istanze solo delle persone fisiche che dimostrano maggiore radicamento sul territorio nazionale e che in tal modo possono offrire, come datori di lavoro, le opportune garanzie di stabilità del rapporto di lavoro;

Ritenuta l'urgenza di definire, per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, con il quale la quota complessiva massima dei lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi in Italia per l'anno 2007 è stata determinata in 170.000 unità;

Visto l'articolo 21 del Testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione;

Decreta:

Art. 1.

1. In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 150.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in base ai dati forniti dal Ministero dell'interno sulle richieste inviate agli sportelli unici per l'immigrazione entro il 31 maggio 2008.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, da riferire al lavoro domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

- a) 4.500 cittadini albanesi;
- b) 1.000 cittadini algerini;
- c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
- d) 8.000 cittadini egiziani;
- e) 5.000 cittadini filippini;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- f) 1.000 cittadini ghanesi;
- g) 4.500 cittadini marocchini;
- h) 6.500 cittadini moldavi;
- i) 1.500 cittadini nigeriani;
- l) 1.000 cittadini pakistani;
- m) 1.000 cittadini senegalesi;
- n) 100 cittadini somali;
- o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
- p) 4.000 cittadini tunisini.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai paesi non elencati all'articolo 2, entro una quota di 105.400 unità per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.

Art. 4.

1. La quota complessiva massima di 150.000 unità di cui all'articolo 1, è soddisfatta tramite le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili presentate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007.

2. Le domande di cui al precedente comma saranno utilizzate per soddisfare la quota massima di cui all'articolo 1 del presente decreto, sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

3. Nel caso in cui la domanda di nulla-osta al lavoro sia stata presentata da un datore di lavoro non comunitario, persona fisica, è necessario che il richiedente sia in possesso del titolo di soggiorno di cui all'articolo 9, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286., o ne abbia presentato richiesta, alla data di pubblicazione del presente decreto.

4. Entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal 15 dicembre 2008, il datore di lavoro non comunitario deve confermare, a pena di esclusione, il permanere dell'interesse all'assunzione del lavoratore straniero in favore del quale aveva presentato l'istanza di nulla-osta, ai sensi del D.P.C.M. 30 ottobre 2007, nonché il possesso del requisito prescritto di cui al comma 3 del presente articolo. La conferma dovrà essere effettuata attraverso la compilazione di una apposita pagina web resa disponibile sul sito www.interno.it

[Handwritten signature]

MINISTRI
P. C. M. 198



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 5.

1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all'articolo 1, possono essere diversamente ripartite, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3, sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.

Roma, 3 DIC. 2008

MINISTRO DEL PRESIDENTE DEI MINISTRI
UFFICIO GENERALE
UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

4363/2008

4.12.2008

UFFICIO GENERALE

IL DIRIGENTE

UFFICIO REGISTRAZIONE E INCASSO STAMPATI - 15



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

FAC - SIMILE

Gentile **Paolo Rossi**

La informiamo che il modulo informatico è stato ricevuto correttamente.

Per le attività inerenti la pratica potrà utilizzare i seguenti dati:

Identificativo Domanda: RM0100789123

Codice verifica: abcdef1234567890abcdef0987654321

I dati inerenti la domanda da Lei inoltrata sono i seguenti:

DATI

Tipo domanda presentata: Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato

Cognome e Nome del richiedente: Brown John

Cognome e Nome lavoratore: Steel Sara

Data e ora di ricezione domanda:

La presente ricevuta non abilita all'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Non costituisce documento per il regolare soggiorno dello straniero sul territorio

Per le procedure di ricongiungimento familiare questa ricevuta non costituisce titolo per richiedere il visto d'ingresso ai sensi dell'art. 29 comma 8 del D.Lgs. 286/98

ALL. 3



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale dell'Immigrazione
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
tel. 06-3675.47.80 fax 06-3675.47.69
dgimmigrazione@solidarietasociale.gov.it

CIRCOLARE 32/2008

Allegati: 1

OGGETTO: D.P.C.M. del 30 ottobre 2007
recante "Programmazione transitoria dei flussi
d'ingresso per lavoratori extracomunitari non
stagionali nel territorio dello Stato per l'anno
2007" - nuova ripartizione territoriale di quote



Ministero della solidarietà sociale

Partenza - Roma, 27/11/2008
Prot. 23 / 1 / 0005186 / 06

Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi

Direzioni Provinciali del Lavoro
tramite Direzioni Regionali del Lavoro

Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 - Uff. Lavoro - Isp. Lavoro

Provincia Autonoma di Trento
Dip. Servizi Sociali - Servizio Lavoro

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il Lavoro
Trieste

Regione Siciliana
Assess. al Lavoro - Uff. Reg. Lavoro - Ispett. Reg. Lavoro
Palermo

e, p.c.

Assessorati Regionali al Lavoro
Loro Sedi

Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
D.G.I.E.P.M. - Uff. VI Centro Visti
Roma

Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Direz. C.le dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere -
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
- Direz. C.le per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo -
Roma

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Roma

INPS - Direzione Generale
Roma

A) Quote stabilite con DPCM del 30 ottobre 2007

Il monitoraggio sull'andamento dei flussi e sull'effettivo utilizzo delle quote d'ingresso a livello territoriale ha fatto rilevare che complessivamente **8.436** quote d'ingresso di cui al D.P.C.M. del 30 ottobre 2007 recante "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007" risultano disponibili per un'ulteriore ripartizione a livello territoriale, in analogia con quanto già compiuto con la circolare 18/2008 in data 17 luglio 2008.

Pertanto, con riferimento a quanto stabilito nella riunione interministeriale in data 26 giugno 2008 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Ufficio per la fattibilità della concertazione amministrativa e del monitoraggio, anche avvalendosi dell'articolo 8 del D.P.C.M. del 30 ottobre 2007 si ritiene opportuno procedere a:

- a) nuova ripartizione territoriale di quote d'ingresso che risultano non utilizzate nelle realtà territoriali a cui erano state precedentemente attribuite;
- b) modificazione della destinazione originaria di quote d'ingresso che risultano non assegnabili per mancanza di specifiche richieste agli sportelli unici per l'immigrazione sull'intero territorio nazionale e conseguente nuova ripartizione territoriale.

Le **8.436** quote d'ingresso sono costituite come segue:

- **3.642** quote d'ingresso non utilizzate nelle realtà territoriali a cui erano state in precedenza attribuite per mancanza di richieste ai corrispondenti sportelli unici per l'immigrazione, mentre esse risultano presentate in altre realtà territoriali;
- **4.794** quote d'ingresso non assegnabili per mancanza di specifiche richieste agli sportelli unici per l'immigrazione sull'intero territorio nazionale.

Le **3.642** quote d'ingresso che risultano disponibili per il trasferimento in realtà territoriali in cui il fabbisogno di manodopera si è rivelato superiore alle quote d'ingresso disponibili a livello regionale sono costituite come segue:

- **1.269** quote d'ingresso destinate a cittadini appartenenti alle cosiddette "nazionalità riservatarie" per impieghi in tutti i settori produttivi, di cui:
 - 24 cittadini dell'Albania
 - 156 cittadini dell'Algeria
 - 21 cittadini del Bangladesh
 - 670 cittadini dell'Egitto
 - 35 cittadini delle Filippine
 - 37 cittadini del Ghana
 - 9 cittadini del Marocco
 - 22 cittadini della Moldavia
 - 139 cittadini della Nigeria
 - 2 cittadini del Pakistan
 - 26 cittadini del Senegal
 - 49 cittadini dello Sri Lanka
 - 79 cittadini della Tunisia
- **388** quote d'ingresso destinate a cittadini appartenenti alle cosiddette "altre nazionalità" per impieghi nel settore domestico e di assistenza alla persona;
- **1.414** quote d'ingresso destinate a cittadini appartenenti alle cosiddette "altre nazionalità" per impieghi nel settore edile;
- **571** quote d'ingresso destinate a cittadini appartenenti alle cosiddette "altre nazionalità" per impieghi in altri settori produttivi.

Tali quote sono nuovamente ripartite a livello territoriale rispettando la destinazione originaria.

Per le 4.794 quote d'ingresso non assegnabili per mancanza di specifiche richieste agli sportelli unici per l'immigrazione sull'intero territorio nazionale si rende necessaria una modificazione della loro destinazione originaria.

In particolare, la modificazione della destinazione originaria riguarda:

- 784 quote d'ingresso per dirigenti e personale altamente qualificato;
- 91 quote d'ingresso per pesca marittima;
- 57 quote d'ingresso per lavoratori formati all'estero ai sensi dell'articolo 23 testo unico sull'immigrazione;
- 2.579 quote per la conversione del permesso di soggiorno per studio/tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- 449 quote per conversione del permesso di soggiorno da lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- 834 quote per conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Tali quote sono nuovamente ripartite a livello territoriale modificando la destinazione originaria in favore di cittadini appartenenti alle cosiddette "altre nazionalità" per impieghi nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona.

B) Nuova ripartizione territoriale

La nuova ripartizione territoriale delle complessive 8.436 quote d'ingresso riguarda:

- 1.269 quote d'ingresso destinate a cittadini appartenenti alle cosiddette "nazionalità riservatarie" per impieghi in tutti i settori produttivi;
- 1.414 quote d'ingresso destinate a cittadini appartenenti alle cosiddette "altre nazionalità" per impieghi nel settore edile;
- 571 quote d'ingresso destinate a cittadini appartenenti alle cosiddette "altre nazionalità" per impieghi in altri settori produttivi;
- 5.182 quote d'ingresso destinate a cittadini appartenenti alle cosiddette "altre nazionalità" per impieghi nel settore domestico e di assistenza alla persona.

Questa Direzione Generale dell'Immigrazione, in stretta collaborazione con le Direzioni Regionali del Lavoro e le Direzioni Provinciali del Lavoro, ha provveduto al recupero delle quote indicate che in precedenza erano state distribuite a livello territoriale.

Rispetto ai fabbisogni di manodopera straniera rilevati in base ai dati del Ministero dell'Interno sulle richieste trasmesse agli sportelli unici per l'immigrazione, la nuova ripartizione territoriale delle 8.436 quote disponibili viene effettuata con l'allegato 1 della presente circolare.

Le tavole 1 e 2 dell'allegato 1 corrispondono a:

- a) nuova ripartizione territoriale di 1.269 quote d'ingresso destinate a cittadini stranieri appartenenti alle cosiddette "nazionalità riservatarie".
- b) nuova ripartizione territoriale di 7.167 quote d'ingresso destinate ai cittadini stranieri appartenenti alle cosiddette "altre nazionalità".

Le Direzioni Regionali del Lavoro coinvolte nell'operazione sono invitate a provvedere immediatamente alle determinazioni necessarie per assicurare la distribuzione delle quote nei riguardi degli uffici provinciali di rispettiva appartenenza, curando l'aggiornamento dei dati nel sistema informatizzato SILEN.

Il Direttore Generale
Giuseppe Maurizio Silenzi